



Titolo
Regolamento Assembleare della Banca Popolare del Lazio

Edizione
Maggio 2025

Protezione del diritto di autore e di altri connessi al suo esercizio L. 22 aprile 1941, n. 633 – L. 18 agosto 2000, n.2498

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfoni, film, fotocopie e memorizzazione elettronica), la trasmissione attraverso reti internet e/o altri sistemi di comunicazione, nonché l'utilizzo e la divulgazione, in ogni e qualsiasi modo, del presente documento, sono vietate senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca Popolare del Lazio, titolare di ogni diritto sul contenuto e/o sulla veste grafica del presente documento.

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca Popolare del Lazio società cooperativa per azioni, con sede in Velletri via Martiri delle Fosse Ardeatine n.9, le modalità di candidatura alla carica di consigliere di amministrazione e le modalità di elezione da parte dell'assemblea, nonché il limite al cumulo degli incarichi degli amministratori.

Per quanto non espressamente previsto si intendono qui richiamate le norme di legge e dello Statuto Sociale riguardanti l'Assemblea della Società.

Capo II COSTITUZIONE

Art. 2

Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea i Soci legittimati ai sensi dello Statuto Sociale.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente delle Società facenti parte del perimetro del Gruppo Bancario. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci, salvo il limite minimo previsto dalla legge.

2. Possono partecipare all'assemblea, su invito del Presidente i dipendenti della società, nonché qualsiasi altro soggetto la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla Banca in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati, rappresentanti della società di revisione, esponenti della comunità economico-finanziaria, che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea.

Essi, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'assemblea muniti di apposito tesserino e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.

4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno 1 ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione, nonché le certificazioni attestanti le deleghe eventualmente ricevute, unitamente alla copia del documento d'identità del delegante. Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento, nonché eventuali altri documenti, tanti quante sono le deleghe eventualmente ricevute, da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, la persona indicata dallo statuto.
2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario che ha il compito di verbalizzare gli accadimenti assembleari. Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono assunte da un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale. Per la convalida formale delle verbalizzazioni e per la partecipazione allo scrutinio delle votazioni segrete, eventualmente effettuate, vengono nominati due scrutatori tra i soci intervenuti all'assemblea.
3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. Il Presidente può, altresì, farsi assistere da esperti appositamente invitati.
4. Il Presidente, per il servizio d'ordine, si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.
5. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.
6. Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per rappresentanza nei casi previsti dallo statuto e di quelli intervenuti per delega. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, decorsi 60 minuti dalla data ed ora fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III DISCUSSIONE

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente illustra gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
2. Il Presidente può premettere allo svolgimento degli argomenti posti all'ordine del giorno alcune sue dichiarazioni informative e commemorative.

Art. 6

Interventi e repliche

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola al Presidente del Comitato Esecutivo ove nominato o all'Amministratore Delegato/i e/o Direttore Generale ed ai Soci che l'abbiano richiesta.
2. Gli aventi diritto possono intervenire su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Coloro che intervengono hanno altresì diritto di replica.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
4. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
5. Il Presidente, tenuto conto del numero complessivo dei Soci della Banca, del numero medio dei partecipanti e di coloro che hanno preso la parola nelle Assemblee della Banca durante gli ultimi anni, nonché avuta presente l'esigenza di consentire il maggior numero di interventi possibile, garantendo nel contempo l'ordinato

svolgimento dei lavori assembleari e la conclusione degli stessi in un'unica riunione, fissa la durata degli interventi, nonché quella delle eventuali repliche. È in facoltà del Presidente accordare, tenuto conto delle circostanze e per determinati argomenti, termini maggiori a quelli precedentemente fissati.

Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici.

6. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7

Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 8

Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola:

- qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
- previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
- in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

2. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 9

Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea i soci che fossero stati esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.

2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente prescrive le modalità con le quali si procede a votazione, sia palese sia segreta, ed individua gli strumenti anche elettronici che consentono l'espressione del voto.

Art. 10

Votazione

1. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, salvo quanto di seguito indicato.

2. In base a quanto previsto dallo Statuto Sociale le votazioni per la nomina alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea su proposta del Presidente consenta di procedere con voto palese. Le votazioni avvengono mediante l'utilizzo di appositi strumenti elettronici certificati, ovvero mediante utilizzo di apposite schede predisposte dalla Società munite di timbro e visto di convalida apposto da un procuratore a ciò delegato.

Gli Amministratori ed i Sindaci sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, che devono rispettare l'equilibrio tra generi e quant'altro previsto dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento.

Le schede per il rinnovo del Collegio dei Probiviri riportano i candidati proposti dalla Società per le cariche di Proboviro, nonché i nominativi di quanti si siano candidati per l'incarico.

3. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio con l'assistenza degli scrutatori designati in precedenza, ovvero si procede a dichiarare il risultato delle votazioni elettroniche. I risultati delle votazioni sono comunicati all'Assemblea dal Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio.

Art. 11

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO V

MODALITA' DI CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Art. 12

Modalità di candidatura alle cariche di consigliere di amministrazione

1. Per quanto riguarda le modalità di candidatura ad amministratore, le tempistiche di deposito delle liste, le modalità di riscontro del possesso dei requisiti fissati dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente nonché ogni altro dettaglio circa il meccanismo del voto di lista adottato dalla Società, si intendono interamente richiamate le relative disposizioni statutarie.

3. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime il proprio parere in ordine alla rispondenza delle candidature alla composizione quali-quantitativa ottimale preventivamente individuata dall'Organo Amministrativo e il Presidente ne informa l'Assemblea, comunicando le candidature che non rispettano i requisiti richiesti.

Art. 13

Modalità di candidatura alle cariche di sindaco e sindaco supplente

1. Per quanto riguarda le modalità di candidatura a sindaco e sindaco supplente, le tempistiche di deposito delle liste, nonché ogni altro dettaglio circa il meccanismo del voto di lista adottato dalla Società, si intendono interamente richiamate le relative disposizioni statutarie.

2. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime il proprio parere in ordine alla rispondenza delle candidature alla composizione quali-quantitativa ottimale preventivamente individuata dal Collegio e Il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea degli esiti di tale valutazione, comunicando le candidature che non rispettano i requisiti richiesti.

CAPO VI

LIMITE CUMULO INCARICHI AMMINISTRATIVI

Art. 14

Limite al cumulo degli incarichi

1. Il presente Capo disciplina, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che può essere assunto da un amministratore della Società.

2. Gli amministratori, anche non esecutivi, devono assicurare il loro impegno nei compiti affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e, pertanto, non possono detenere incarichi di amministrazione e controllo superiori a quanto previsto nei commi successivi, né ricoprire incarichi di amministrazione e controllo presso le Pubbliche Amministrazioni.

3. Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di tre incarichi di amministratore o sindaco in altre società.

4. Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di cinque incarichi di amministratore o sindaco in altre società.

5. Ai fini del cumulo degli incarichi, oltre alle società finanziarie, bancarie e assicurative, sono considerate le società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle aventi un patrimonio netto superiore a € 20 milioni, in base all'ultimo bilancio approvato. Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati, ai fini del presente Regolamento, quale unico incarico. È fatta comunque salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo, con adeguata motivazione, nella relazione al bilancio di esercizio.

6. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui sopra. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco in altra società non partecipata o controllata, anche indirettamente, dalla Società, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione.

7. Gli Amministratori, su richiesta della segreteria generale della Società, comunicheranno annualmente, in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio, le cariche ricoperte e le eventuali modificazioni intervenute rispetto alla precedente comunicazione o comunque alle risultanze in possesso della Società.

8. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento da parte degli Amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio.

9. Restano, comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

2. In conformità alle disposizioni dello Statuto Sociale, l'approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci.

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 16

1. Il Capo V, modalità di candidatura alle cariche sociali, troverà applicazione a partire dalla nomina dei nuovi componenti degli organi sociali e quindi alla scadenza del mandato degli amministratori e sindaci attualmente in carica.

Fine del documento